

Fatture, l'Iva conquista l'extra time

Riforma fiscale

Gli effetti dell'estensione dei termini per detrarre: entro due anni, anziché uno

Più tempo per registrare le fatture, più tempo per gestire la detrazione Iva. In linea con le indicazioni della legge delega 111/2023 di riforma fiscale, e in una prospettiva di maggior conformità alla disciplina Iva europea, il decreto correttivo Omni-

bus (approvato dal Cdm il 4 agosto) va incontro alle richieste degli operatori che lamentano l'eccessiva ristrettezza dei termini per esercitare la detrazione. E così, ripristinando il sistema in vigore prima dell'intervento del Dl 50/2017, si stabilisce che la detrazione è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, e che anche l'annotazione di fatture e documenti d'importazione va comunque eseguita entro il medesimo termine, senza più alcun riferimento all'anno di ricezione dei documenti.

Balzanelli e Sirri — a pag. 6

Fatture in ritardo, più tempo per gestire e recuperare l'Iva

Decreto Omnibus. Estesi i termini per esercitare la detrazione dell'imposta: entro due anni, anziché uno. La modifica è anche frutto del successo della documentazione elettronica. Ma resta ancora qualche nodo



La nuova disciplina è stata spinta anche dalle esigenze degli operatori in cooperative compliance

**Matteo Balzanelli
Massimo Sirri**

Più tempo per registrare le fatture, più tempo per gestire la detrazione Iva. In linea con le indicazioni della legge delega 111/2023 di riforma del sistema tributario e in una prospettiva di maggior conformità alla disciplina Iva europea, il decreto correttivo Omnibus (approvato dal Consiglio dei ministri il 4 agosto) va incontro alle richieste degli operatori che lamentano l'eccessiva ristrettezza dei termini per esercitare la detrazione.

E così, ripristinando il sistema in vigore prima dell'intervento del Dl 50/2017, le norme che regolano tale diritto (articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 e articoli 56 e 88 del nuovo Testo unico Iva) sono state modificate per stabilire che la detrazione è esercitabile al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (ma sempre alle condizioni esistenti alla data in cui si è manifestata l'esigibilità dell'imposta) e che anche

l'annotazione di fatture e documenti d'importazione va comunque eseguita entro il medesimo termine, senza più alcun riferimento all'anno di ricezione dei documenti.

Spinta dalle esigenze degli operatori in *cooperative compliance* (così rammenta l'analisi d'impatto che accompagna il provvedimento), i quali necessitano di tempi più lunghi per i controlli, ma a beneficio di tutti i contribuenti, la modifica è anche frutto del successo della fatturazione elettronica che ha reso meno stringente l'esigenza di abbreviare i termini della detrazione, all'origine della precedente stretta.

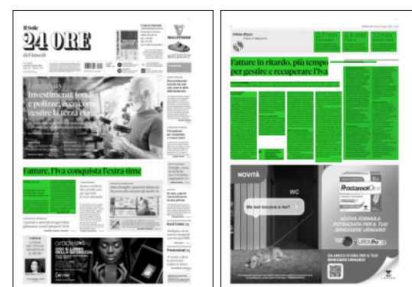
Fatture a cavallo d'anno

La novità dovrebbe anche risolvere il problema delle fatture "a cavallo d'anno" relative a operazioni con Iva esigibile nell'anno X, ma che, essendo ricevute nell'anno X+1, obbligavano alla detrazione nell'anno successivo. Come chiarisce la relazione illustrativa, grazie alle modifiche apportate (articolo 12 del decreto) una fattura per un'operazione 2026, ricevuta l'anno successivo, purché entro il termine per la dichiarazione annuale relativa a tale anno (30 aprile 2027), e registrata entro lo stesso termine (nell'apposito sezionale), con-

sentirà la detrazione nel modello Iva 2027 relativo al 2026, che è l'anno in cui il diritto è sorto. Ciò che, nel vigore della precedente disciplina, valeva solo in caso di fattura che fosse ricevuta nel 2026 e registrata (nel sezionale) entro il termine per la dichiarazione relativa a tale anno. Resta (solo) il divieto d'intromettere, per esempio, nella liquidazione relativa a dicembre, la fattura di tale mese ma ricevuta entro il successivo 15 gennaio.

Effetti e note di variazione

Diversamente da quanto disposto dal Dl 50/2017, il quale stabiliva che la riduzione dei termini si applica con riguardo ai documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2017 per operazioni effettuate e con Iva esigibile da tale data, la nuova disciplina non detta una regola per il periodo transitorio, applicandosi dal giorno successivo a



quello di pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale.

Ciò legittima possibili diversi scenari – come evidenziato anche da Assonime nelle proprie osservazioni allo schema di decreto in vista della sua approvazione (consultazioni n. 15/2026) – rispetto ai quali è opportuno un tempestivo intervento di prassi che consenta di operare in serenità e che si spera possa aprire al recupero più ampio possibile dell'imposta.

In ogni caso, un ulteriore effetto della revisione della disciplina dovrebbe riguardare le note di variazione. Le circolari 1/E/2018 e 20/E/2021 hanno "legato" le regole dell'articolo 26 del Dpr 633/1972 a quelle di cui all'art. 19, nel presupposto (a parere di chi scrive non proprio condivisibile) che l'Iva sulle note di accredito rappresenti una "detrazione". Per coerenza, il criterio dovrebbe valere anche con la nuova disciplina. La nota in diminuzione andrebbe quindi emessa, al più tardi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per il recupero.

Per una liquidazione giudiziale di dicembre 2026, pertanto, il creditore potrà emettere la nota di accredito non più entro il 30 aprile 2027, ma entro il 30 aprile 2029, ed esercitare poi conseguentemente il diritto di detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2,7 mln Precompilate

Secondo i dati della Corte dei conti, sono 2.692.334 i soggetti ai quali nel 2025 è stata elaborata la dichiarazione Iva precompilata.

2,4 mld E-fatture

L'anno scorso, in base ai dati delle Entrate, sono stati 2,4 miliardi i file "fattura" gestiti sul Sistema d'Interscambio (SdI).

12mila Posizioni fittizie

Il contrasto alle partite Iva «apri e chiudi» nel 2025 ha portato a far cessare d'ufficio 12mila posizioni (più del doppio del 2024).

Il calcolo del termine

Il quadro interpretativo

- Per determinare il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle fatture di acquisto bisogna considerare, oltre alle nuove tempistiche, anche il quadro interpretativo consolidatosi in base alla precedente formulazione delle norme.
- Al riguardo, si deve tenere conto dei chiarimenti forniti già con la circolare 1/E del 2018, che hanno a loro volta recepito l'orientamento della Corte di giustizia Ue (causa C-152/02) secondo cui il computo di tale termine decorre dal momento in cui si manifesta un duplice requisito:
 - 1) il presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione (collegato all'esigibilità dell'imposta);
 - 2) il presupposto formale del possesso di una fattura d'acquisto validamente redatta.

I riflessi pratici

- Da questo quadro dovrebbe quindi derivare, per esempio, che in relazione a una fattura di dicembre 2026 ricevuta a inizio gennaio 2027 per i naturali slittamenti temporali connessi alla fatturazione elettronica, è possibile detrarre l'imposta direttamente nella dichiarazione Iva relativa al 2026 (come emerge dai chiarimenti della relazione illustrativa del provvedimento), previa annotazione su apposito sezionale entro il 30 aprile

2027, oppure direttamente nella liquidazione periodica del mese di registrazione del documento se non viene "attivato" detto sezionale.

- La detrazione dovrebbe risultare ammessa, sempre nell'ambito della liquidazione periodica, anche se la registrazione dovesse avvenire nel 2028. Oppure è esercitabile in dichiarazione annuale in caso di registrazione entro il 30 aprile 2029, comunque previa annotazione nell'apposito sezionale.

Tempi e integrative

- Con la nuova modifica è evidente che si ridurranno drasticamente le situazioni in cui la detrazione è negata per lo spirare dei termini e, di conseguenza, anche i possibili "attriti" con l'agenzia delle Entrate in caso di presentazione di dichiarazioni integrative a favore per recuperare l'imposta non detratta con l'annotazione della fattura nei termini.
- In quest'ottica, si ridimensionano anche le criticità che emergono in relazione all'interpretazione "restrittiva" dell'amministrazione finanziaria in base alla quale la dichiarazione integrativa a favore è ammessa solo al fine di recuperare l'imposta relativa a una fattura che è stata registrata nei termini ma in modo errato.